Bonus facciate – Cessione del credito alla banca committente dei lavori– R. 236/E/2023

8 Marzo 2023

Per i lavori agevolabili con il *bonus facciate*, l'impresa esecutrice degli interventi ed il professionista, dopo aver praticato lo sconto in fattura in favore del committente, che è una banca, possono a loro volta cedere il corrispondente credito d'imposta proprio alla banca stessa. L'IVA sul corrispettivo dell'intervento edilizio, totalmente indetraibile per la banca e da questa versata all'Erario mediante il *reverse-charge*, rientra fra le spese agevolabili con il beneficio.

Questi i chiarimenti della **Risposta 2 marzo n.236 dell'Agenzia delle Entrate**, sull'applicabilità della cessione del credito e sull'inclusione dell'IVA tra le spese ammissibili al *bonus facciate* (art.1, co.219-224, legge 160/2019).

Si ricorda che il beneficio, applicabile ai fini IRPEF/IRES, è stato in vigore per il 2020-2021 (con percentuale al 90%) e 2022 (con percentuale al 60%).

Al riguardo, **l'Agenzia delle Entrate** nella R. 236/E/2023:

- **conferma che**, per i soggetti **titolari di reddito d'impresa**, il **beneficio** viene **riconosciuto** in base al **principio di competenza**, e quindi nell'esercizio di ultimazione dei lavori (nel caso di specie, il 2022, con applicazione del beneficio al 60% – *cfr*. l'art.109. co. 1, lett.*b*, del D.P.R. 917/1986);
- **chiarisce** che **sia l'impresa esecutrice** dei lavori, **sia il professionista** (per la progettazione e direzione dei lavori), **che hanno praticato lo sconto in fattura** in favore della banca/committente, **possono poi optare per la cessione del credito proprio in favore della banca**

In sostanza, nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate ammette una forma di "retrocessone" del credito d'imposta in favore del committente, beneficiario originario dell'agevolazione. Ciò nel presupposto che questi riacquisterebbe il credito in veste di "*soggetto esercente attività creditizia*", ed in assenza di un espresso divieto normativo in tal senso;

- **ribadisce che** tra i **costi agevolabili** per i **lavori**, sostenuti dalla banca/committente **rientra anche l'IVA indetraibile** per la stessa, a seguito dell'opzione per l'esclusione dagli adempimenti IVA relativi ad operazioni esenti (*cfr*. l'art.36-*bis*, co.1 e 2, del D.P.R. 633/1972 – Decreto IVA e la C.M. 2/E/2020).

Peraltro, il committente aveva provveduto direttamente all'integrazione della fattura riferita al corrispettivo dei lavori edili ed al versamento dell'IVA mediante il meccanismo del *reverse-charge* (come lavori di completamento – ad es. intonacatura/stuccatura – art.17, co.6, lett.*a-bis*, del Decreto IVA).

Per tale ragione, l'Agenzia delle Entrate conferma che tali importi, rimasti a carico dell'istante, possono essere agevolabili in modo autonomo con il *bonus facciate*, sotto forma di detrazione o di cessione del credito.

Allegati

Risposta_2_marzo_n_236_dell’Agenzia_delle_Entrate
Apri